

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il G.I., dott.ssa Roberta Mastropietro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 marzo 2018,

rilevato che con il d.l. n. 99/2017 è stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della BANCA ALFA prevedendo, all'art. 3, la cessione dell'azienda ad altro istituto, poi individuato in BANCA BETA., con espressa esclusione dei *"debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse"* (cfr. art. 3 comma 1 lett. b);

Rilevato ancora che, come già evidenziato con il provvedimento dell'11 ottobre 2017, l'ammissione della BANCA alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ha determinato la perdita della sua capacità di stare in giudizio, sicché ne è seguita la dichiarazione di interruzione del processo a norma dell'art. 83 comma 3 T.U.B.; considerato che a norma dell'art. 303 c.p.c., se non avviene la prosecuzione del processo interrotto attraverso la costituzione di coloro cui spetta di proseguirlo, l'altra parte è tenuta a citare costoro in riassunzione notificando loro il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza entro tre mesi dall'interruzione, pena l'estinzione del processo a norma dell'art. 305 c.p.c.;

rilevato che nella fattispecie parte attrice ha riassunto il processo nei soli confronti di BANCA BETA.;

ritenuto, conformemente all'orientamento espresso dalla S.C., che la cessione dell'azienda comporti *"un mutamento soggettivo del rapporto, qualificabile come successione a titolo particolare, come tale ricadente nella disciplina dell'art.111 cod. proc. civ., e non a titolo universale, atteso che detta cessione, per quanto possa segnare il passaggio della titolarità di un complesso di posizioni attive o passive, od anche dell'intera azienda, non determina il venir meno della banca cedente, nè si correla ad alcun fatto estintivo, rimanendo la banca medesima in vita, pur se sottoposta alla procedura liquidatoria"* (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sentenza n. 875 del 22/01/2003);

richiamata all'uopo la disciplina generale del procedimento liquidativo delle s.p.a. (artt. 2484 ss. c.c.) in virtù della quale, durante la fase di liquidazione, la società non viene meno come soggetto giuridico ma semplicemente ne cambiano i rappresentanti, sostituendosi agli amministratori i liquidatori;

considerato ancora che, come noto, *"in tema di successione nel processo, l'art. 111 cod. proc. civ., nel prevedere che il processo prosegue tra le parti originarie, esclude che divenga litisconsorte necessario il successore a titolo particolare, il quale ha la possibilità di intervenire o essere chiamato nel processo, ovvero di impugnare la sentenza; infatti, la qualità di litisconsorte necessario del successore, che presuppone la preesistenza di una pluralità di parti, si assume solo quando il medesimo intervenga o sia chiamato nel processo ovvero eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa"* (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 21773 del 11/10/2006);

Ordinanza, Tribunale di Trieste, Giudice Roberta Mastropietro, del 6 luglio 2018

considerato, in proposito, che secondo il prevalente orientamento di legittimità il cedente, nell'ambito del processo riassunto, riveste il ruolo di sostituto processuale del cessionario, agendo a tutela di un diritto di cui è divenuto titolare un altro soggetto, ovvero il successore a titolo particolare;

ritenuto pertanto che la notificazione del ricorso in riassunzione nei soli confronti del successore a titolo particolare non consenta di ritenere impedito l'effetto estintivo di cui all'art. 305 c.p.c., la riassunzione del processo essendo stata compiuta nei confronti di un mero litisconsorte facoltativo con esclusione del contraddittore necessario, rappresentato dalla parte originaria ovvero sia, nella fattispecie, dagli organi della liquidazione coatta amministrativa subentrati al precedente rappresentante della società;

ritenuto, infatti, che - come correttamente evidenziato dalla parte convenuta in riassunzione - la previsione di cui all'art. 111 comma 4 c.p.c., da cui la pronuncia della S.C. invocata da parte attrice ricava l'equiparazione della riassunzione compiuta nei confronti della cessionaria alla chiamata in causa della stessa, salva poi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale, ha carattere eccezionale valendo a riconoscere la legittimazione attiva (e, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità anche passiva) del successore a titolo particolare ad impugnare una sentenza comunque a lui opponibile;

ritenuto, dunque, che tale previsione non possa valere a stravolgere l'interpretazione del chiaro dettato normativo di cui all'art. 111 comma 1 c.p.c., che riconosce in capo alla sola parte originaria la legittimazione a proseguire il processo, come del resto affermato dalla stessa S.C. nella recente pronuncia n. 9124 del 07/04/2017 in cui ha chiaramente escluso il cessionario dalla categoria di coloro cui spetta di proseguire il processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c.;

ritenuto ancora inconferente il richiamo alla improseguibilità del processo sancita dall'art. 83 comma 3 T.U.B., posto che essa trova ragione nella perdita da parte dell'Istituto messo in liquidazione coatta amministrativa della capacità di stare in giudizio in persona di coloro che ne avevano sino ad allora la rappresentanza;

ritenuto che tale interpretazione sia in effetti suffragata proprio dal disposto di cui all'art. 92 comma 9 T.U.B., che nel prevedere l'estromissione dei commissari liquidatori dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario postula proprio la prosecuzione del processo nei loro confronti;

ritenuto dunque di dover accogliere l'eccezione sollevata da BANCA BETA, con la conseguenza che non potrà essere in questa sede esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte attrice in quanto priva del requisito della rilevanza, l'eventuale fondatezza della stessa non potendo spiegare alcun effetto nel presente giudizio;

P.Q.M.

visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
dichiara l'estinzione del processo.

Il G.I.
dott. Roberta Mastropietro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*